

Oggi 11 maggio 2017 in una sala del Rettorato dell'università degli studi di Milano Bicocca sono presenti i rappresentanti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata i rappresentanti in carica delle Organizzazioni sindacali e delle R. S. U. i quali:

Considerato che il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, demandava alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza;

Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni attuative dell'art.1 comma 2 D.Lgs n. 626/1994, fino all'emanazione di successivi decreti ministeriali di cui all'art.3 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;

Visto il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 10 luglio 1996, in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. n. 626/1994 riguardanti il Rappresentante per la sicurezza, ai fini dell'identificazione in tutte le amministrazioni pubbliche della rappresentanza in materia;

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n.363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il CCNL - Comparto Università quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005 e in particolare l'art.21 ("Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza");

Visto il D.Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'art.3 "Campo di applicazione" e l'art.47 "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";

Visto il CCNL- Comparto Università quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 16 ottobre 2008 ed in particolare l'art. 52 ("Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza");

APPROVANO

Regolamento per la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce e disciplina secondo quanto disposto dal Contratto collettivo Quadro del 10 luglio 1996 e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n.363, le modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca di cui all'art. 47 del Decreto legislativo 81/2008.

Art. 2

Designazione

1. In considerazione del disposto di cui all'art. 7 comma 2 del DM 363/1998, al fine di perseguire il soddisfacimento delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dall'università, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Ateneo di Milano-Bicocca viene definita in n. 15 membri designati che durano in carica tre anni. Le RSU e le OO.SS. presenti in Ateneo raccolgono tramite apposito bando le candidature tra il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato in servizio a tempo indeterminato, e quindi a seguito dell'esame dei curricula, della sede lavorativa, delle eventuali funzioni svolte e di ogni altra eventuale informazione fornita, procedono alla designazione ed alle eventuali successive integrazioni in caso di decadenza o di dimissioni dall'incarico, da comunicare formalmente alle Rsu, alle OO.SS. e all'Amministrazione, eventualmente procedendo ad una suddivisione per aree omogenee. Gli RLS nominano al loro interno un coordinatore.
2. I nominativi dei designati (e le eventuali successive integrazioni) sono comunicati al Rettore ed agli interessati, nonché a cura dell'Amministrazione sono portati a conoscenza a tutto il personale. I designati sono nominati con decreto del Rettore ed entrano formalmente in carica in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3. Costituisce motivo di decadenza la perdita di uno dei requisiti necessari alla presentazione della candidatura indicati nel bando, o l'incorrere in uno dei motivi di incompatibilità di cui al successivo comma 4. Qualora il decaduto riacquisisca i requisiti e la compatibilità, ovvero ritiri le dimissioni, le RSU e le OO.SS. potranno valutare collegialmente l'eventuale reintegrazione nel ruolo. Le designazioni in corso di mandato durano in carica sino al termine del mandato comune triennale. Qualora necessario, è possibile procedere ad ulteriori bandi nel corso del triennio, ferma la scadenza naturale di cui al bando iniziale.
4. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con: la carica di Medico Competente, la carica di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il prestare servizio presso il Servizio Prevenzione e Protezione o il ricoprire una posizione organizzativa nell'ambito delle strutture tecni dell'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, il ricoprire incarichi di responsabilità tecnica (quali RUP, Responsabile di Edificio, Responsabile di Laboratorio), la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza (Dipartimento, Biblioteca, Centro di Servizi Interdipartimentali, Aree dell'Amministrazione Centrale), la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico o del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 3

Diritti e Attribuzioni del Rappresentante della Sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita in particolare i seguenti diritti fondamentali:
 - diritto all'informazione;
 - diritto alla formazione;
 - diritto alla partecipazione;
 - diritto al controllo;
 - diritto all'utilizzo delle liste di distribuzione e-mail, per tramite del coordinatore.
2. Per l'esercizio di tali diritti il/la Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
 - ha accesso ai luoghi di lavoro;

- viene consultato/a preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
- consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
- consulta il Registro degli Infortuni;
- viene consultato/a nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- viene consultato/a in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il/la responsabile dei rischi individuati;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione;
- formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.

Art. 4

Permessi per l'esercizio della funzione di Rappresentante della Sicurezza

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 3 i Rappresentanti della Sicurezza fruiscono su base annua di n. 40 ore di permessi retribuiti.
2. l'attività per l'espletamento dei seguenti adempimenti è considerata tempo di lavoro:
 - quando è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
 - quando è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - quando è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
 - quando partecipa ad attività formative;
 - quando è chiamato a formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - quando partecipa alle riunioni che hanno per oggetto la sicurezza dei dipendenti.